

La disciplina di attuazione in Irlanda non garantisce l'effettiva applicazione della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale. Di conseguenza l'Irlanda è venuta meno all'obbligo generale di cui all'art. 249 CE, ad essa incombente, di assicurare l'applicazione effettiva della direttiva.

Vi sono state numerose specifiche inadempienze relativamente al compimento di valutazioni di impatto ambientale per una fattoria del vento in Derrybrien, contea di Galway, che nel loro insieme danno luogo ad una violazione manifesta della direttiva.

⁽¹⁾ GU L 175, pag. 40.

⁽²⁾ GU L 73, pag. 5.

Ricorso presentato il 12 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-217/06)

(2006/C 178/33)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: X. Lewis, agente, M. Mollica, avocat)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

— constatare che, avendo il Comune di Stintino attribuito direttamente a Maresar, mediante la convenzione no 7/91 del 2 ottobre 1991 ed i pedissequi atti aggiuntivi, l'appalto di lavori avente ad oggetto la realizzazione delle opere menzionate nella deliberazione no 48 del Consiglio comunale di Stintino del 14 dicembre 1989, e segnatamente la «progettazione esecutiva e costruzione delle opere per l'adeguamento tecnologico e strutturale, riordino e completamento delle reti idriche e fognanti, della rete viaria, delle strutture ed attrezzature di servizio dell'abitato, dei nuclei di insediamento turistico esterni e del territorio del Comune di Stintino, compreso il risanamento ed il disinquinamento della costa e dei centri turistici dello stesso», senza ricorrere alle procedure di aggiudicazione previste dalla direttiva 71/305/CEE ⁽¹⁾ ed, in particolare, senza pubblicare alcun bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Commissione delle Comunità europee ritiene che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi

imposti dalla direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavoro pubblici e, in particolare, dal suo articolo 3 e dal suo articolo 12.

— condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione conclude che la convenzione del 2 ottobre 1991 conclusa tra il Comune di Stintino e la società Maresar sia un appalto pubblico di lavori ai sensi del diritto comunitario. Detto appalto, avendo ad oggetto lavori il cui valore (16 milioni di euro circa) supera ampiamente la soglia di applicazione della direttiva all'epoca vigente, avrebbe dovuto essere attribuito conformemente alle regole di tale direttiva.

Quanto agli argomenti addotti dalle Autorità italiane per giustificare il loro inadempimento, la Commissione ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire difficoltà interne per giustificare l'inadempimento degli obblighi derivanti dal diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 185, pag. 5.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Spagna) il 15 maggio 2006 — Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia/ Administración del Estado (Ministerio de Educación y Ciencia)

(Causa C-220/06)

(2006/C 178/34)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo

Parti nella causa principale

Ricorrente: Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia

Convenuta: Administración del Estado (Ministerio de Educación y Ciencia)